

Prot. SEH/000088/2020

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI CONSULENZA CONTABILE E AMMINISTRATIVA
RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E ALLA REVIEW DELLE IMPOSTE**

CIG Z6B2BA8151

TRA

la società Salerno **Energia Holding S.p.A.**, con sede legale in Salerno alla Via Stefano Passaro n. 1, codice fiscale e partita IVA 00182440651, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, dr. Matteo Picardi, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Committente**,

E

il dott. prof. Carlo Oneto, nato a Salerno il 06/10/1940 ed ivi domiciliato alla Via G. V. Quaranta n. 1, codice fiscale NTOCRL40R06H703E, iscritto a l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno al n. 18/A ed al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 12/04/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis, IV Serie Speciale, del 21/04/1995, al numero progressivo 41726, P. Iva 00159750652, già Studio Oneto Comm. sti Associati, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente **Professionista**,

PREMESSO

- che in data 30/06/2019, con l'adempimento di tutte le attività riguardanti l'anno fiscale 2018, è scaduto il contratto del 27/03/2019 prot. SEH n. 320/2019, formalizzato con il Professionista per lo svolgimento dell'incarico professionale di consulenza contabile e amministrativa relativa agli adempimenti fiscali e alla review delle imposte in favore delle società del Gruppo Salerno Energia, di cui Salerno Energia Holding S.p.A. è la società capogruppo;
- che, pertanto, trovandosi nella necessità di dover comunque ricorrere ad un consulente esterno per l'erogazione delle attività oggetto del contratto scaduto, ed al fine di evitare conseguenti ripercussioni negative nella gestione amministrativa e fiscale delle società del gruppo, Salerno Energia Holding S.p.A. è addivenuta alla determinazione di proseguire il rapporto di consulenza ed assistenza col medesimo Professionista, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova procedura di selezione;
- che, peraltro, un siffatto affidamento al medesimo dott. prof. Carlo Oneto non solo garantisce professionalità e conoscenza specifica del settore in cui operano le società del Gruppo Salerno Energia, nonché omogeneità e continuità agli adempimenti cui la consulenza è finalizzata, ma rientra anche nella fattispecie di cui all'art. art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto);
- che il Professionista si è dichiarato disponibile a proseguire il rapporto consulenziale nei termini rappresentati da Salerno Energia Holding, che prevedono il mantenimento dei medesimi patti e condizioni, anche economiche, del contratto scaduto;

- che, in ogni caso, preliminarmente alla formalizzazione dell'affidamento nei suddetti termini, lo ha regolarmente prodotto tutta la richiesta documentazione precontrattuale idonea a verificarne il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente in materia di affidamenti pubblici (dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, polizza assicurativa professionale, curriculum);
- che, data la natura negoziata dell'affidamento in questione, Salerno Energia Holding ha ritenuto di poter esonerare il Professionista dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che, pertanto, con il presente atto, entrambe le Parti intendono disciplinare le modalità di esecuzione del servizio.

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 — PREMESSA ED ALLEGATI

La premessa, gli atti in essa richiamati, anche se non materialmente allegati, e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne rappresentano il primo patto.

ART. 2 — OGGETTO DELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Committente conferisce al Professionista, che accetta pienamente e senza condizione o riserva o eccezione alcuna, l'incarico di prestare consulenza contabile — amministrativa relativa agli adempimenti fiscali ed alla review delle imposte, in favore di tutte le società appartenenti al Gruppo Salerno Energia di seguito specificate e per le quali la Committente capogruppo effettua i servizi amministrativi, nonché delle eventuali società che - durante la vigenza del presente contratto - entreranno nel Gruppo Salerno Energia:

- Salerno Energia Holding S.p.A.;
- Salerno Energia Distribuzione S.p.A.;
- Sinergia S.u.r.l.;
- Metanauto Service S.r.l. in liquidazione;
- Metano Gas S.r.l.;
- Salerno Sistemi S.p.A.;

Più precisamente, l'incarico professionale si esplica sia nell'attività tecnico - normativa di assistenza e di aggiornamento ed approfondimento su tematiche contabili e fiscali applicate alla realtà del Gruppo, sia nell'attività di consulenza operativa finalizzata alla corretta tenuta della contabilità, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti normativi amministrativi, societari e fiscali, con il compimento delle seguenti prestazioni minime:

1. attività di studio, analisi ed elaborazione, destinata a tradursi in rapporti, relazioni ed assistenza operativa;
2. consulenza in materia di interpretazione legislativa ed assistenza negli adempimenti fiscali relativi alle imposte dirette ed indirette, compresa la verifica delle dichiarazioni periodiche;
3. assistenza nella predisposizione di tutte le pratiche amministrative e nei rapporti con gli uffici finanziari nelle ipotesi di accessi, ispezioni e/o verifiche tributarie;
4. assistenza, nell'ambito dei servizi di contabilità, nella regolare tenuta della contabilità, nel più rigoroso rispetto della normativa civilistica e fiscale;
5. assistenza nell'espletamento di ogni adempimento di legge previsto per tutte le comunicazioni/aggiornamento dati verso il Registro delle Imprese e l'Agenzia delle Entrate;

6. consulenza, assistenza e supporto in eventuali pratiche e adempimenti non previsti né programmati;
7. assistenza nella redazione della bozza di bilancio di esercizio della società Salerno Sistemi S.p.A. e degli allegati;
8. calcolo e determinazione delle imposte della società Salerno Sistemi S.p.A.;
9. audit sulla gestione fiscale e review nella determinazione delle imposte di esercizio;
10. consulenza ed assistenza nei rapporti con il Collegio sindacale e con gli altri organi esterni istituiti per specifiche finalità, nell'assolvimento delle funzioni ad essi affidate.

Rientrano, parimenti, nell'oggetto dell'incarico, remunerati nel corrispettivo di cui al successivo art. 4, anche tutti gli adempimenti e le attività che, seppure non espressamente citati, sono necessari per l'esecuzione del servizio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- tutte le consultazioni e comunicazioni intercorrenti con la Committente nell'ambito del rapporto, nonché le visite del Professionista presso la Committente;
- ogni elaborato e relazione/report compilati dal Professionista ai fini dell'incarico conferito;
- tutte le ricerche, gli approfondimenti e gli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali;
- ogni eventuale collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui il Professionista dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

Il Professionista si impegna ad eseguire le prestazioni conferite con proprie risorse, senza inserimento nell'attività organizzativa della Committente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le Parti, a tal proposito, prendono espressamente atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, non si instaura un rapporto di lavoro subordinato.

La circostanza che, pur trattandosi di contratto di servizio stipulato dalla Committente, lo stesso sia svolto anche nell'interesse di tutte le società appartenenti al Gruppo Salerno Energia, non comporta la costituzione di ulteriori rapporti contrattuali rispetto a quello stipulato tra la Committente e il Professionista con la sottoscrizione del presente atto.

Il Professionista dovrà sottoscrivere, nella sua qualità, ogni elaborato e documento relativo all'incarico, fatta salva la possibilità di rivolgersi a consulenti di sua fiducia o assistenti per lo sviluppo e lo svolgimento di attività accessorie, del cui operato resterà, in ogni caso, esclusivo responsabile.

Il Professionista, infatti, è l'unica controparte contrattuale della Committente.

La Committente e l'intero Gruppo, pertanto, resteranno estranei, sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o rapporto stabilito ed intercorso tra il Professionista ed i consulenti o assistenti da questi incaricati ed utilizzati.

Il Professionista, con la sottoscrizione del contratto, attesta e dichiara di non avere in corso rapporti di natura professionale che implicino incompatibilità o conflitto di interessi con lo svolgimento dell'incarico affidatogli ovvero incompatibilità e conflitti con gli interessi e le attività delle società del Gruppo Salerno Energia.

Contestualmente, il Professionista si impegna altresì a non intrattenere rapporti di tal genere anche nel corso del rapporto contrattuale oggetto del presente atto e per tutta la sua durata.

Il Professionista, ancora, si impegna a prestare la propria attività con professionalità e competenza, nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e dei limiti così come specificati nel presente contratto.

ART. 3 — DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI — OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista, ai fini di un corretto svolgimento dell'incarico, sarà tenuto a:

- a) rendere conto alla Committente delle attività svolte;
- b) comunicare tempestivamente alla Committente la perdita di requisiti soggettivo — professionali necessari per lo svolgimento del servizio;
- c) garantire gli incontri presso le sedi sociali non solo in maniera programmata in funzione delle attività da svolgere, ma anche ogniqualvolta sia necessario il suo intervento diretto in concomitanza di scadenze contabili e fiscali, previo accordo con il Referente della Committente;
- d) formulare pareri e fornire risposte anche a quesiti posti a mezzo posta elettronica;
- e) fornire risposte orali a quesiti ed informazioni urgenti, richiesti telefonicamente;
- f) aggiornare la Committente ogniqualvolta intervenga una novità normativa in materia contabile e fiscale, in tempo utile perché la Committente medesima possa darvi corretta attuazione.

A sua volta, la Committente sarà tenuta a fornire al Professionista tutte le notizie, le informazioni e la documentazione, nonché i necessari supporti tecnici, ai fini della completa realizzazione dell'incarico affidato.

Il Professionista deve gestire e svolgere i servizi conferiti con l'obbligo di collaborare, interagire e fare riferimento, nell'espletamento delle funzioni conferite, alle risorse umane ed alle strutture aziendali della Committente preposte alla gestione della materia contabile e fiscale ed, in particolare, a alla **sig.ra Teresa Stanzione** (tel. **089.727568**, e-mail **tstanzione@salernoenergia.it**), quale referente della Committente.

ART. 4 — COMPENSO - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ - FATTURAZIONE ELETTRONICA — SPLIT PAYMENT

Il compenso onnicomprensivo dovuto per l'espletamento dei servizi di consulenza, secondo quanto fissato dal presente atto, è pari all'importo complessivo di € **12.200,00 (Euro dodicimiladuecento/00)**, oltre IVA ed oneri professionali dovuti, da versarsi attraverso n. 7 rate secondo le seguenti modalità:

- una rata di € **2.000,00 (Euro duemila/00)**, oltre IVA ed oneri professionali dovuti, alla sottoscrizione del presente contratto;
- quattro rate di € **2.550,00 (Euro duemilacinquecentocinquanta/00)** ciascuna, oltre IVA ed oneri professionali dovuti, da versarsi con cadenza mensile a partire da marzo 2020.

Al compenso dovuto come precedentemente indicato dovranno essere aggiunti i rimborsi spese per viaggi e trasferte nella misura in cui sono sostenute in ragione dello svolgimento del presente incarico, purché analiticamente rendicontate ed autorizzate dalla Committente.

Trattandosi di prestazione intellettuale, i costi della sicurezza da interferenze sono pari a zero e non vi è l'obbligo per la Committente di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), obbligandosi questa unicamente alla consegna, all'atto della formalizzazione, del documento informativo dei rischi specifici, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il compenso sarà liquidato a mezzo bonifico bancario a seguito della presentazione di regolare fattura, riportante le attività effettuate nel trimestre di riferimento e la società beneficiaria dell'attività medesima.

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta detto compenso, ritenendolo equo e pienamente adeguato alla entità, alla consistenza, all'impegno ed alla tipologia dell'attività richiesta, rinunciando fin d'ora a richiedere compensi ulteriori sia alla Committente sia alle altre

società indirettamente assistite.

Con la sottoscrizione del presente contratto, inoltre, il Professionista dichiara di non vantare, nei confronti di alcuna delle società del Gruppo Salerno Energia, spettanze professionali non ancora corrisposte per incarichi professionali precedentemente conferiti.

La liquidazione del corrispettivo di cui al comma 1 avverrà conformemente al D. Lgs. n. 192/2012 ed ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), in osservanza della quale il Professionista si impegna a comunicare alla Committente ogni eventuale variazione relativa agli estremi del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi al presente contratto, nonché le generalità ed il C.F. delle persone abilitate ad operarvi, già comunicati alla Committente in occasione del pregresso rapporto contrattuale.

Il Professionista, inoltre, si impegna a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente contratto (**Z6B2BA8151**), nonché ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge e si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

- forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
- dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.

Pertanto, le fatture elettroniche emesse dal Professionista nell'ambito del presente contratto dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC:

fattura.elettronica@pec.salernoenergiaholding.it. Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate **non emesse**.

Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in formato PDF.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Professionista dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.

ART. 5 — DURATA DEL CONTRATTO — RECESSO E RISOLUZIONE

Per quanto detto in premessa, l'affidamento dell'incarico **decorre dal 1° luglio 2019 e scade il 30 giugno 2020**, con esclusione della previsione di tacito rinnovo.

Il Professionista è consapevole ed accetta che la cessazione potrà avvenire ante termine in caso di affidamento definitivo del servizio a seguito di espletamento di gara essendo il presente contratto stipulato per garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della gara già in corso. Il compenso del professionista sarà, in tal caso, riproporzionato all'effettiva durata contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti attestano che le prestazioni rese dal Professionista dalla data di decorrenza alla data della presente formalizzazione sono state effettuate correttamente e conformemente.

Trattandosi di affidamento di natura precipuamente fiduciaria, la Committente potrà in qualunque

momento revocare il presente incarico senza alcun preavviso. A sua volta, il Professionista potrà recedere dal contratto, previo preavviso da comunicare con lettera raccomandata A.R., almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine.

Fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli, il presente contratto si intenderà risolto di diritto in caso di inosservanza e violazione dei relativi patti da parte del Professionista, previa contestazione dell'addebito da parte della Committente, e di perdita da parte del Professionista dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti/abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto.

Alla cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo avvenuta, il Professionista dovrà restituire alla Committente tutta la documentazione ricevuta e prodotta nell'esecuzione dell'incarico e riceverà unicamente il compenso dovuto per l'attività fino a quel momento regolarmente e conformemente effettuata.

ART. 6 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la natura negoziata e specialistica del presente rapporto di collaborazione, è fatto divieto al Professionista di subappaltare e/o cedere il contratto, in tutto o in parte, a titolo gratuito od oneroso, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto da parte della Committente.

ART. 7 - MODIFICHE DELLE PATTUZIONI CONTRATTUALI

Qualsiasi modificazione al presente documento dovrà essere formalizzata per iscritto ed approvata dalle Parti, a pena di nullità.

ART. 8 — OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Professionista deve svolgere il presente incarico nel pieno rispetto delle norme deontologiche e professionali, con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Il Professionista si obbliga, inoltre, sia a far rispettare detto obbligo anche agli assistenti o collaboratori o consulenti di cui dovesse avvalersi, sia a rispettarlo e farlo rispettare in modo da assicurare la riservatezza anche tra le stesse società assistite.

Il Professionista, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che fossero dalle società comunicati, in virtù del presente contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dalla stessa.

ART. 9 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria attraverso l'intervento del Referente della Committente.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

ART. 10 - CODICE ETICO

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, il Professionista si impegna, nei rapporti con la Committente, anche per i propri collaboratori o assistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, adottato dalla Committente e pubblicato sul sito www.salernoenergia.it, del quale il Professionista accetta integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Professionista e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà della Committente recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 11 — TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali forniti dal Professionista è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Committente, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali del Professionista o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali della Committente. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi della Committente, la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- il conferimento dei dati da parte del Professionista e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in via S. Passato, 1 - Salerno, nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono: dpo@salernoenergia.it;
- il Professionista o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno

esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati della Committente.

Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno, 24/01/2020

Il Professionista Dr. prof. Carlo Oneto _____	La Committente Salerno Energia Holding S.p.A: dr. Matteo Picardi _____
---	--

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano, dopo attenta lettura, di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente contratto.

Il Professionista Dr. prof. Carlo Oneto _____	La Committente Salerno Energia Holding S.p.A: dr. Matteo Picardi _____
---	--

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale